

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante i  
validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia p  
manifestatisi;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione

**La garanzia non vale:**

1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata  
malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile

2) per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge,  
rappresentati legali dell'Impresa;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse r  
adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fatto  
da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni  
successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione  
intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti  
rapporto alle circostanze;

3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi d  
cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per v  
controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni p  
l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le  
documentazione necessaria.

Fermo, in quanto compatibile, il punto 2 "Obblighi dell'Assicurato" deg  
dell'Assicurato e/o Contraente in caso di sinistro", l'Assicurato ha l  
denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia pr  
rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, co  
e gli atti relativi al caso denunciato.

**Garanzie Speciali**

*(valide soltanto se è stato pagato il relativo premio)*

A parziale deroga di quanto previsto dalla norma "cosa non garantiamo"  
è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali  
industriali, commerciali, artigianali o di servizi, purché conseguenti  
indennizzabile a termini di polizza.

A parziale deroga di quanto previsto dalla norma "Responsabilità c  
prestatori di lavoro" la garanzia di cui al punto 2 viene prestata per:

- ◆ morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità perma  
inferiore al 5%.

**La garanzia è estesa, inoltre, ai:**

- ◆ danni derivanti dall'inadempimento, da parte dell'Assicurato, di quan  
dal D.Lgl. 626/94 e successive modificazioni, concernente la sicu  
salute nei luoghi di lavoro;
- ◆ danni derivanti dall'inadempimento, da parte dell'Assicurato, del D.L.  
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri

### Cosa non assicura Officium

La Società non risarcisce i danni:

- ◆ da furto;
- ◆ da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore;
- ◆ da impiego di macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età;
- ◆ a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, sollevate, caricate o scaricate, nonché a quelle trovantisi sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- ◆ conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ◆ comunque determinati, in tutto o in parte, dall'azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell'amianto;
- ◆ derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

### Quanto risarcisce Officium

L'assicurazione è prestata per i massimali indicati sul frontespizio di polizza con i seguenti limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

#### Danni da fuoriuscita di acqua:

- ◆ detrazione per singolo sinistro di una franchigia di Euro 150,00.
- ◆ limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di Euro 10.500,00 per le cose contenute nei locali interrati e/o seminterrati.

#### Inquinamento accidentale:

- ◆ detrazione per ogni singolo sinistro di uno scoperto del 10%, con il minimo di Euro 2.550,00 ed il massimo di Euro 26.000,00, con il massimo risarcimento di Euro 260.000,00 per sinistro e per anno.

#### Danni da interruzione e sospensione di attività:

- ◆ detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 20% con il minimo assoluto di Euro 750,00 ed il massimo risarcimento di Euro 26.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

#### Danni arrecati a mezzi di terzi e dipendenti derivanti dalla proprietà e/o conduzioni di spazi attrezzati a parcheggio:

- ◆ detrazione per ogni mezzo danneggiato di una franchigia assoluta di Euro 250,00;

#### Danni provocati da cani:

- ◆ detrazione per singolo sinistro di una franchigia assoluta di Euro 150,00.

## Condizioni Particolari che regolano il settore Responsabilità Civile

### *Altre assicurazioni*

In caso di altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato precedentemente alla presente sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente assicurazione viene prestata in eccedenza rispetto a tali somme.

### *Gestione delle vertenze*

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### *Limiti territoriali*

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti gli Stati europei nonché nei territori asiatici già facenti parte del C.S.I.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

## Condizioni Particolari che regolano il settore Responsabilità Civile

### *Altre assicurazioni*

In caso di altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato precedentemente alla presente sulle stesse cose e per gli stessi rischi, la presente assicurazione viene prestata in eccedenza rispetto a tali somme.

### *Gestione delle vertenze*

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### *Limiti territoriali*

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti gli Stati europei nonché nei territori asiatici già facenti parte del C.S.I.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

## Cosa assicura Officium

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

La garanzia viene estesa agli impianti ed apparecchiature temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento, per le esigenze operative dell'Assicurato.

Sono inoltre compresi i danni ai conduttori esterni collegati agli impianti ed apparecchiature elettroniche nonché i relativi costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili, che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori stessi.

**Le seguenti garanzie si intendono operanti qualora sul frontespizio di polizza siano indicati i capitali ed i relativi premi:**

- ◆ **impianti ed apparecchiature ad impiego mobile;** sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che:

- per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'ubicazione indicata in polizza;
- tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione;
- il loro trasporto sia necessario ed in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'Assicurato.

Limitatamente alla fase di trasporto gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, sarà operante a condizione che:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
- gli impianti e le apparecchiature, vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto ed all'espletamento dell'attività per cui sono destinate;
- gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno.

- ◆ **supporti dati,** danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza. Sono comprese, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per i supporti dati, le spese per il riacquisto dei "programmi in licenza d'uso".

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché i costi per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi e/o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso assicurati.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui al punto 8 "Assicurazione Parziale" delle "Norme Comuni che regolano le modalità di liquidazione dei sinistri".

- ◆ **maggiori spese**, non inconsideratamente effettuate ed opportunamente documentate, sostenute dall'Assicurato a seguito di sinistro indennizzato nei termini della presente polizza, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate, rispetto a quelle normali necessarie per la prosecuzione delle funzioni svolte dagli impianti e dalle apparecchiature danneggiate o distrutte.

Sono assicurate unicamente le maggiori spese dovute a:

- a) uso di impianto od apparecchio sostitutivo;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) prestazioni di servizi da terzi.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui al punto 8 "Assicurazione Parziale" delle Condizioni Generali di Assicurazione che regolano le modalità di liquidazione dei sinistri".

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento della verifica del danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario per la riparazione o alla sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, per un massimo di 60 giorni.

### Cosa non assicura Officium

La Società non risarcisce i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi, non connessi a manutenzione, pulizia, pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; l'esclusione relativa ai danni durante il trasferimento per le cose mobili non è operante nel caso sia stata attivata l'opzione "Impianti ed apparecchiature ad impiego mobile";
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio delle cose assicurate dal Costruttore e/o Fornitore delle cose assicurate;
- f) ai supporti dati e programmi in licenza d'uso, se dovuti ad errata registrazione, cancellazione per errore ed a cestinatura per svista. Se la ricostituzione dei supporti di dati e programmi non sono necessari o non avvengono entro un anno dal sinistro indennizzato le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazioni sono a carico dell'Assicurato;
- g) delle maggiori spese dovute a:
  - 1) limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in servizio dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
  - 2) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione od il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
  - 3) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o rimpiazzo dell'impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;

- 4) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti agli impianti ed alle apparecchiature assicurati;
- 5) danni ai supporti di dati;
- 6) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
- h) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- i) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- k) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- m) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- o) i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli o componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca ed identificazione dei difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
- 1) controlli di funzionalità;
  - 2) manutenzione preventiva;
  - 3) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
  - 4) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.
- p) relativamente agli impianti ed apparecchi ad impiego mobile, i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o la rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi;
- q) subiti da telefoni cellulari;
- r) alle parti accessorie dei conduttori non attraversate da corrente.

### Quanto risarcisce Officium

L'assicurazione è prestata per le somme ed i massimali indicati nel frontespizio di polizza, con i seguenti limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie:

- ◆ Detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00 dell'importo liquidato a termini di polizza;
- ◆ **Per i danni causati da furto:**  
L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano costruiti con pareti in solida muratura di vivo, cotto e cemento ed inoltre ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata, in linea verticale, a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani

accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno o materia plastica rigida di spessore minimo di 5 mm, vetro antiscalfatura, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammessi solo quelli rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con spessore minore non superiore a 18 centimetri, oppure, se non rettangolari, di forma quadrata o inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati.

Se l'introduzione avviene violando pareti, solai, tetti o mezzi di chiusura con caratteristiche protettive inferiori a quelle sopra descritte, la Società Assicuratrice corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Non sono comunque risarcibili danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, i mezzi di chiusura e protezione esistenti non vengono attivati o resi operativi.

- ◆ **Per i danni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e/o dolosi:**  
detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 dell'importo liquidato a termini di polizza.
- ◆ **Per i danni ai supporti dati:**  
detrazione di uno scoperto del 5% con il minimo di Euro 100,00 dell'importo liquidato a termini di polizza.
- ◆ **Per le maggiori spese:**  
detrazione per singolo sinistro dell'importo di Euro 250,00.
- ◆ **Per i danni da fenomeno elettrico e/o variazione di tensione:**  
detrazione di uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 150,00 dell'importo liquidato a termini di polizza.  
L'assicurazione è prestata alla condizione che gli impianti assicurati siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e di stabilizzazione, e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.  
Qualora gli impianti assicurati siano sprovvisti di adeguati sistemi di protezione e di stabilizzazione oppure qualora detti sistemi, pur esistenti, non risultino danneggiati.  
Detrazione di uno scoperto del 25% con il minimo di Euro 150,00 dell'importo liquidato a termini di polizza.
- ◆ **Per i danni ad impianti ed apparecchiature ad impiego mobile:**  
detrazione di uno scoperto pari al 25% con il minimo di Euro 250,00 dell'importo liquidato a termini di polizza per ogni sinistro di furto, rapina, incendio, scippo, caduta accidentale o causato da atti dolosi, compresi quelli vandalici, fulmine o da qualsiasi altro evento atmosferico.
- ◆ **Per i danni da costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili:**
  - detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00 dell'importo liquidato a termini di polizza.
  - In nessun caso verrà pagato, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore a Euro 1.600,00.



### **Coesistenza di detrazioni diverse**

Qualora sulla stessa partita e per la stessa garanzia coesistano più franchigie o franchigia e scoperto o scoperti diversi, l'indennizzo avverrà previa detrazione di un'unica franchigia, quella più elevata, o, se operante, dello scoperto maggiore, fermo restando il limite d'indennizzo eventualmente previsto.

### **Condizioni particolari che regolano il settore Elettronica**

#### ***Conservazione delle cose assicurate***

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

#### ***Valore assicurabile***

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato (Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Il capitale indicato sul frontespizio di polizza deve comprendere tutti gli impianti ed apparecchiature elettroniche nonché i conduttori esterni collegati esistenti.

#### ***Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni***

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

#### ***Ispezione delle cose assicurate***

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### ***Esclusione degli impianti ed apparecchiature elettroniche in leasing***

Dalla garanzia sono esclusi gli impianti e le apparecchiature elettroniche in leasing fino a concorrenza dell'eventuale autonoma copertura assicurativa.

La seguente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il capitale ed il relativo premio.

### Cosa assicura Officium

La Società assicura il risarcimento delle perdite, derivanti da reati di furto, appropriazione indebita, truffa, peculato, malversazione, commessi dai dipendenti dell'Assicurato nell'esercizio delle incombenze alle quali sono adibiti, a condizione che:

- a) tanto gli atti diretti al compimento del reato, quanto la consumazione del reato siano avvenuti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione;
- b) Il reato sia stato denunciato alla Società entro il termine di un anno dalla consumazione;

Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società, risponderà solo se l'attività criminosa abbia avuto inizio durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

Qualora nel periodo intercorrente fra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni delle leggi compiute prima e dopo tale termine siano considerate agli effetti penali costituenti un unico reato.

La garanzia è operante per la totalità dei dipendenti.

### Cosa non garantisce Officium

La Società non indennizza le perdite derivate dalle azioni delittuose commesse in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazioni di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, sommosse popolari, sommosse, purché le perdite stesse siano in rapporto con tali eventi.

### Quanto risarcisce Officium

La somma assicurata rappresenta il massimo che la Società è tenuta a pagare per ogni annualità assicurativa.

### Condizioni particolari che regolano il settore Infedeltà

#### Perdite indennizzabili

Le perdite risarcibili sono quelle costituite dal valore dei beni sottratti, sia che facciano parte del patrimonio dell'Assicurato sia che a quest'ultimo siano stati affidati da terzi, dedotto il valore di ogni eventuale credito o cauzione del dipendente e di ogni recupero.

Sono esclusi dall'indennizzo i lucri mancati, gli interessi ed ogni altro danno indiretto.

Cessazione dell'assicurazione nei confronti del dipendente infedele

L'assicurazione cessa immediatamente, rispetto al dipendente infedele, dal momento in cui l'infedeltà è scoperta, per fatti avvenuti successivamente alla scoperta stessa, senza diritto per l'Assicurato al rimborso del premio.

#### *Recupero delle cose rubate*

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto conoscenza.

Nel caso di recupero realizzato dopo il pagamento dell'indennizzo, si procede ad una nuova valutazione delle perdite sottraendo dall'ammontare delle perdite originariamente accertate il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

#### *Riduzione automatica in caso di sinistro*

In caso di sinistro, la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.

La seguente garanzia si intende operante qualora sul frontespizio di polizza sia indicato il capitale ed il relativo premio.

### Premessa

La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata dalla Società Assicurazioni S.p.A. con sede in Viale delle Nazioni n.9 - 37135 Verona, denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente ai seguenti indirizzi:

- telefono / centralino: 0039 045.8290411
- per invio nuove denunce di sinistro: fax 0039 045.8290557, e-mail: denunce@arag.it
- per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: fax 0039 045.8290449.

In ogni caso, la Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle garanzie, si riserva la facoltà di affidare la gestione dei sinistri di tutela legale ad una società autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

### Cosa assicura Officium

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di Euro 8.000.000,00 per sinistro e illimitato per anno e delle Condizioni di contratto, il risarcimento delle seguenti spese conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia:

- ◆ le spese di assistenza stragiudiziale;
- ◆ gli oneri per l'intervento di un legale;
- ◆ gli oneri per l'intervento del perito/consulente tecnico di ufficio;
- ◆ gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- ◆ le spese di giustizia in caso di condanna penale;
- ◆ le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- ◆ le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla ARAG;
- ◆ le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità, e dinamica del sinistro;
- ◆ le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- ◆ le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziale.

### Ambito della garanzia

La garanzia riguarda la tutela dei diritti che l'Assicurato, in stretta relazione con la proprietà/conduzione dell'unità immobiliare indicata in polizza adibita a studio di ufficio (compresi studi professionali, commerciali, tecnici, gabinetti, studi dentistici, laboratori di analisi ecc.) dove svolge la propria attività/professione, pretende lesi e precisamente qualora:

- a) l'immobile e/o il relativo contenuto subisca danni extracontrattuali causati da un fatto illecito di terzi;
- b) l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione; sono compresi i procedimenti derivanti da violazione delle norme di cui ai D. Lgls. 626/94 e 494/96 e successive modificazioni.

collegate, in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei/mobili. In tal caso la polizza opera indipendentemente dalla presenza del legale nominato dalla Compagnia di Responsabilità Civile;

- c) l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso purché sia assolto o prosciolto con sentenza irrevocabile e con esclusione dei casi di estinzione del reato per qualsiasi causa; la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- d) l'Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nei confronti di: artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, di fornitori di macchinari, attrezzature, arredamenti dell'ufficio, da lui stesso commissionati, purché il valore in lite sia superiore a Euro 250,00, relative all'unità immobiliare indicata in polizza;
- e) l'Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale con Compagnie di assicurazione per polizze relative a danni diretti da incendio dell'unità immobiliare indicata in polizza per l'ufficio e da incendio e furto del contenuto dello stesso; sono comprese le spese degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui dette vertenze debbano essere deferite e risolte davanti ad uno o più arbitri, con massimale di Euro 5.200,00 per sinistro, illimitato per anno;
- f) l'Assicurato debba sostenere controversie di diritto civile derivanti dalla locazione o proprietà di detta unità immobiliare, purché il valore in lite sia superiore a Euro 250,00. Sono comprese le vertenze di sfratto per presunta morosità.

#### ***Persone assicurate***

Il/i titolare/i, i soci nelle Società di persone e gli amministratori nelle Società di capitali e, limitatamente alle garanzie di cui alla lettera b) e c), anche i loro dipendenti e familiari collaboratori.

#### ***Estensione territoriale delle garanzie***

Le coperture e le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

#### **Cosa non assicura Officium**

La garanzia è esclusa per:

- ◆ danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ◆ materia fiscale e amministrativa,
- ◆ controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quello adibito ad uso ufficio ed indicato in polizza;
- ◆ operazioni di compravendita di beni immobili;
- ◆ procedure arbitrali, fatto salvo quanto previsto alla lettera e) dell'articolo precedente;
- ◆ controversie e procedimenti attinenti l'attività professionale/imprenditoriale che non siano in stretta relazione alla proprietà/conduzione dell'unità immobiliare adibita ad uso ufficio indicata in polizza.

## Disposizioni che regolano la prestazione del servizio

### *Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia assicurativa.*

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato o un terzo avrebbero iniziato a violare le norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- ◆ dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di contratto di assicurazione relativa al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
- ◆ trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto in essere con Groupama Assicurazioni S.p.A. per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestati e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obblighi contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero stati rescisi, disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

Le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto danni identici o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico.

In caso di imputazioni a carico di più assicurati e dovute al medesimo evento, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

In caso di vertenza tra più assicurati la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato /Contraente.

### *Denuncia di sinistro e libera scelta del legale*

L'Assicurato deve immediatamente denunciare il sinistro a ARAG, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro è denunciato a ARAG oltre un anno dalla sua insorgenza, ai sensi dell'Art. 2947, secondo comma - del Codice Civile.

L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale ARAG la notizia del sinistro, per atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e comunque entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare il proprio legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale in cui ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - a cui affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione bonaria non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, Groupama Assicurazioni S.p.A. garantirà gli onorari solo nei limiti minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliatazione e duplicazione di attività.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale. In caso di verificarsi una situazione di conflitto con ARAG - Groupama Assicurazioni, ARAG avvertirà l'Assicurato di questo suo diritto.

### **Gestione del sinistro**

Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ARAG trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con ARAG per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.

In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza deve essere preventivamente concordati con ARAG; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da ARAG per la trattazione della pratica.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da ARAG, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. ARAG non è responsabile dell'operato di legali e periti e non sostiene il pagamento di multe o ammende.

### **Disaccordo sulla gestione del sinistro**

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e ARAG sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione la parti dovranno accordarsi.

Se tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da ARAG la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da ARAG stessa, in linea di fatto o di diritto.

### **Recupero di somme**

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a ARAG quanto liquidato a favore dell'Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

### **Cessazione della garanzia**

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 7 delle Norme Generali valide per tutti i

settori "Recesso in caso di sinistro", qualora l'Assicurato o il Contratto sottoposti a fallimento o a concordato preventivo o la loro azienda vengano affidati ad amministrazione controllata il presente settore "Tutela Giudiziaria" e l'efficacia e le garanzie e le azioni in corso si interrompono automaticamente la liberazione di Groupama Assicurazioni S.p.A. da ogni ulteriore prestazione e l'obbligo della Stessa al rimborso della quota di premio netto relativa esclusa al presente settore ed al periodo di rischio pagato e non goduto.



# Cosa fare in caso di sinistro

## Norme sugli obblighi dell'Assicurato e/o contraente in caso di sinistro

### 1. *Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente (valido per i settori: incendio - furto - cristalli - elettronica - infedeltà)*

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, riducendo al minimo ogni interruzione od intralcio che il sinistro può causare all'attività dichiarata; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile, a mezzo raccomandata, telegramma o telex.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei 5 giorni successivi, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società.
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La Società si riserva la facoltà di richiedere i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
- f) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.
- g) fornire dimostrazione delle spese sostenute in relazione agli obblighi di cui al precedente punto a).
- h) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese relative - anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo - saranno ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi, salvo che la Società provi che le spese stesse sono state fatte inconsideratamente.

**Inoltre, per il Settore "Elettronica":**

- i) permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;
- l) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno.

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al precedente punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima

dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per essere indipendente dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa dannata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

**L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.**

### *2. Obblighi dell'Assicurato (valido per il solo settore r.c.d.)*

In caso di sinistro, l'Assicurato o Contraente deve darne avviso all'agenzia all'indirizzo assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto la conoscenza (Art. 1913 del Codice Civile) a mezzo di raccomandata, telegramma o telex.  
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

### *3. Esagerazione dolosa del danno*

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate e/o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato e i residui del sinistro o facilita il progresso del reato, perde il diritto all'indennizzo.

**Norme comuni che regolano le modalità di liquidazione dei sinistri**  
(settori: incendio - furto - cristalli - elettronica - infedeltà)

### *4. Procedura per la valutazione del danno*

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o da un Perito da questa incaricato con il Contraente o persona da lui designata;  
oppure a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con il loro comune atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro, anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone. Le altre Parti potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite per metà.

### **5. Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, sulla causa e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi contrattuali (Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente in caso di sinistro);
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui ai successivi punti 6 e 7 "Valore delle cose assicurate" e "Determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 4 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b) delle "Norme Comuni che regolano le modalità di liquidazione dei sinistri", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **6. Valore delle cose assicurate**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) **Fabbricato** - la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo il valore dell'area;
- b) **Macchinario - Arredamento - Attrezzatura - Cristalli - Impianti ed Apparecchiature Elettroniche** - il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate e cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

### **7. Determinazione del danno**

L'ammontare del danno la cui determinazione viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza è dato:

I - Per il **Fabbricato** - dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti c... e per riparare quelle danneggiate, al netto del valore dei residui; nel caso fabbricato sia realizzato su aree di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del m... distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condiz... demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contr... l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa... ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata e... anno dalla data di accettazione della liquidazione;

II - Per **Macchinario - Arredamento - Attrezzatura - Cristalli e Impi... Apparecchiature Elettroniche** - dal costo di rimpiazzo a nuovo al m... del sinistro oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di ripa... necessarie a ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale i... trovavano al momento del sinistro, al netto del valore dei residui.

A) Relativamente ai Settori:

“**Elettronica**” il criterio di cui al presente articolo punto II è operante p... assicurate di età non superiore a quattro anni.

Per cose di età superiore:

a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate second... al momento del sinistro, necessarie per ripristinare il macc... l'impianto o l'apparecchiatura danneggiati nello stato funzionale... trovava al momento del sinistro;

2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui de... eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come... defalcato dell'importo stimato come sub a2).

b) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro... conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per us... causa;

2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come s... defalcato dell'importo come sub b2).

Un cosa si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammon... danno, calcolato come ad a1) meno a2), eguagli o superi il valore che la co... al momento del sinistro stimato come sub b1).

B) Relativamente al Settore “Incendio”

In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dal successivo Art. 9... massimo di indennizzo”, indennizzerà per ciascuna cosa un importo s... al doppio del relativo valore “allo stato d'uso”, per tale intendendosi... determinato in base alle stime di cui al precedente punto 6 “Valore d... assicurate - lettere a) e b)” al netto di un deprezzamento stabilito in rel... grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costr... all'ubicazione, alla destinazione, all'uso, al tipo, alla funzionalità, al ren... e ad ogni altra circostanza.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento. La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l'indennizzo spettante prima dell'avvenuta ricostruzione o riparazione, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d'uso verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

La Società, relativamente alle cose di cui al punto II del presente articolo, ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino del loro stato funzionale od al rimpiazzo con altre eguali od equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e gli scoperti pattuite in polizza.

#### C) Relativamente al Settore "Cristalli"

L'ammontare del danno è dato dalla somma del valore a nuovo delle cose assicurate al momento del sinistro e di quello delle relative spese di installazione, meno il valore di ciò che resta dopo il sinistro.

#### III - Titoli di credito - Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- 1) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- 2) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- 3) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### 8. Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dei precedenti punto 6 "Valore delle cose assicurate" e punto 7 "Determinazione del danno" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, a meno che non sia diversamente convenuto in deroga all'Art. 1907 del Codice Civile.

#### 9. Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata

### 10. Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata in opposizione e che dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino, quando non previsto come esente dalla garanzia dalle Condizioni di Polizza, alcuno dei seguenti casi:

- 1) danni determinati o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente, dai Rappresentanti legali o dai Soci a responsabilità illimitata;
- 2) danni determinati o agevolati con dolo o colpa grave:
  - a) da persone che abitano con l'Assicurato o il Contraente od occupano o contengono le cose assicurate o locali con queste comunicanti;
  - b) da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
  - c) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali contengono;
  - d) da persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nelle previsioni dell'Art. 649 del Codice Penale (art. 3) anche se non coabitanti.

Il termine di 30 giorni per il pagamento dell'indennizzo si riduce a giorni 15 qualora il beneficiario opti per l'accredito dell'importo direttamente sul proprio conto corrente fornendo, al momento della sottoscrizione dell'atto di liquidazione, le relative coordinate bancarie.

Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale, la Società, prima del pagamento, può richiedere:

- l'attestazione del Tribunale Civile circa la non apertura di procedura di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

## Premessa

Gli Articoli sono trascritti integralmente. Nelle Condizioni Generali e del contratto può essere fatto riferimento anche soltanto a una parte degli stessi.

### **Articolo 1341 - Condizioni generali di contratto**

Le Condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

### **Articolo 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata**

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

### **Articolo 1589 - Incendio di cosa assicurata**

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

### **Articolo 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini**

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata.

Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

### **Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che

l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, dichiara al Contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio dovuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine stabilito dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per le persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

#### **Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte o le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicuratore entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra quella convenuta e quella che sarebbe stata applicata se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

#### **Articolo 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi**

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a loro favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

#### **Articolo 1897 - Diminuzione del rischio**

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio inferiore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata dovuta successivamente alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio. Il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

#### **Articolo 1898 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentito con un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto.



all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

#### **Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio**

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

#### **Articolo 1907 - Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

#### **Articolo 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri.

L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

**Articolo 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, se l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame, l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

**Articolo 1914 - Obbligo di salvataggio**

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'Assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

**Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

**Articolo 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore.**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai terzi, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti, o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

**Articolo 1917 - Assicurazione della responsabilità civile**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'Assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento

diretto se l'Assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

#### **Articolo 2049 - Responsabilità dei padroni e committenti**

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

#### **Articolo 2359 - Società controllate e società collegate\***

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

\* *Articolo così sostituito dall'Art. 1, d.lg. 9 aprile 1991 n. 127.*